

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 25 MARZO 1955
(61^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE
INDI
del Vice Presidente TRABUCCHI

INDICE

Disegno di legge:

« Attribuzione al personale delle Magistrature ordinaria, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attività di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennità di carovita » (999)
(Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1109, 1116, 1117
DE LUCA Angelo	1117
DE PIETRO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	1113, 1115
GAVA, <i>Ministro del tesoro</i>	1111, 1113, 1114,
PICCHIOTTI	1111, 1113, 1114, 1115
PIOLA, <i>relatore</i>	1110, 1112
RODA	1110, 1113, 1116

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Jannaccone, Minio, Negroni, Piola, Roda,

Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnoli, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Corti, Giacometti e Mariotti, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Lorenzi, Marzola e Picchiotti.

Intervengono i Ministri di grazia e giustizia De Pietro e del tesoro Gava, e il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mott.

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Attribuzione al personale delle Magistrature ordinaria, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attività di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennità di carovita » (999).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione: « Attribuzione al personale delle Magistrature ordinaria, amministrativa e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attività di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennità di carovita ».

Ieri abbiamo discusso a lungo sul trattamento economico dei magistrati e, alla fine, si è avvenuti ad un breve rinvio, per dar modo al relatore di coordinare, prendendo contatto con i proponenti, gli emendamenti che alcuni col-

leggi avevano in animo di presentare e soprattutto di discuterne la portata finanziaria.

Prego il relatore di riferirci se questi contatti hanno avuto luogo ed eventualmente quali siano le conclusioni cui si è giunti.

PIOLA, *relatore*. I contatti hanno avuto luogo e in principal modo tra il relatore e i senatori De Luca e Roda: c'è stato uno scambio di idee, ma alla fine si è rimasti al punto di prima, poichè il punto cruciale da superare è quello relativo alla copertura finanziaria. A tal riguardo le dichiarazioni che già l'onorevole Guardasigilli aveva fatto, e che io ho riportato qui in sede di Commissione, sono state esaurienti, nel senso che il Governo col presente disegno di legge ha fatto lo sforzo massimo possibile ed è addivenuto a tutti quei miglioramenti a favore della Magistratura che erano possibili di fronte alle condizioni dell'Erario.

D'altra parte si è osservato che gli stipendi della Magistratura erano già proporzionalmente superiori alla situazione esistente quando si è stabilito il cosiddetto sganciamento (termine in realtà piuttosto brutto) della Magistratura dalle altre categorie degli impiegati dello Stato. Infatti il rapporto, che doveva essere contenuto nel limite del 25 per cento, oggi raggiunge già il 31 per cento.

Per quel che riguarda poi, in modo particolare, gli uditori giudiziari si può affermare che hanno un trattamento di un'entità tale da essere considerato come il miglior trattamento di tutti gli impiegati dello Stato, considerata anche l'età in cui si entra in carriera. Mi sono fatto dare le tabelle precise degli stipendi della Magistratura ed ho notato che, in rapporto agli uditori giudiziari, lo stipendio mensile netto dal 1° gennaio 1953 è di 68-74 mila lire circa. Ora, gli uditori restano in questa condizione per sei mesi, poi passano alle funzioni giudiziarie ed hanno un trattamento economico tale che può essere considerato ottimo, anche in relazione alle condizioni del nostro Erario.

Quindi, al termine della nostra riunione ci siamo trovati nelle stesse condizioni di discussione in cui era rimasta la Commissione: con le conclusioni cioè che uno sforzo ulteriore non appare possibile per l'Erario e non è d'al-

tronde giustificabile, date le condizioni di stipendio di questa categoria di impiegati.

RODA. Vorrei dire due parole in aggiunta a quelle dette dal relatore. Effettivamente, le cose sono rimaste allo stato di fatto in cui erano ieri quando ci siamo lasciati alla fine della precedente seduta della Commissione. Noi della minoranza abbiamo insistito su un trattamento diverso da quello stabilito nella tabella A, allegata al disegno di legge, trattamento che non ci sembra consono alle direttive nostre, sia detto ancora una volta, perchè prevede una differenza del 1.200 per cento, tra le 5.000 dell'ultimo scaglione d'aumento e il primo aumento di 60.000 lire.

Non starò a ripetere le argomentazioni dette ieri; ho fatto la seguente proposta, pratica e concreta: gli aggiunti giudiziari, per i quali la tabella prevede un aumento di 5.000 lire, abbiamo un aumento di 10.000 lire, che riteniamo sia il minimo indispensabile, mentre i giudici del tribunale ed equiparati, abbiano un aumento non di 7.000 lire, ma di 12.000 lire, i giudici al primo ed al secondo aumento, 15.000, fermo restando l'aumento del terzo scaglione dei giudici di tribunale, che è di 20.000 lire.

Abbiamo fatto un po' di conteggi: con questi aumenti da noi proposti, l'Erario verrebbe a gravarsi di un maggior onere (mi corregga il relatore se sbaglio) dai 250 ai 300 milioni all'anno. È inutile che ricordi qui che noi abbiamo un bilancio statale che prevede qualche cosa come un 2.800 miliardi di spese.

Ma voglio aggiungere un'altra considerazione: mi sono arreso alla osservazione del Presidente, che sostiene che, per quel che riguarda il passato (poichè questa legge avrà effetto retroattivo, cioè dal 1° gennaio 1954 in poi), forse non c'è copertura per tale emendamento. Va bene, ferma restando, come concessione estrema, la tabella così come è ora, per tutto l'esercizio 1954-55, dal momento che il Presidente sostiene che non v'è capienza nel capitolo 663, io propongo però che la competenza della Commissione sia tale da poter introdurre una variazione nel bilancio di previsione 1955-56. Dal momento che possiamo disporre per il futuro, propongo che questi aumenti entrino in vigore con l'esercizio fi-

nanziario 1955-56, vale a dire si debba introdurre una variazione di bilancio a partire dal 1° luglio 1955.

PICCHIOTTI. Io farò una considerazione di altro genere ed è questa: è secondo me giusto e doveroso, poichè la Magistratura è sganciata da tutti gli altri funzionari dello Stato, che debba essere riguardata sotto un altro profilo ed aspetto; ma quello che a me pare non sia giusto in alcuna maniera, è che ci sia una categoria di persone che fa parte dell'organo della Magistratura che non abbia assolutamente nulla, quale la categoria degli uditori giudiziari. Perchè nulla? Si è detto: quel che si potrebbe dare loro è poco, quasi una elemosina. Ma nulla è meno che un'elemosina! (*Interruzione del ministro Gava*).

Abbia pazienza, signor Ministro, dico che quando si fa qualche cosa a beneficio di una categoria, ne deve risentire tutta la categoria, nessuno escluso od eccettuato, specie poi quando ci si lamenta che i giovani disertano i concorsi per loro insipienza o per altre ragioni e non c'è copertura nemmeno dei posti messi a concorso.

Questo si deve fare se si vuole davvero spingere i giovani ad essere allettati ad entrare in questo organo speciale, perchè tutti gli altri dipendenti dello Stato sono veramente ammirabili per quel che fanno, ma questi sono ancora più ammirabili perchè hanno in mano la vita e la libertà dei cittadini.

Ora che uno entri per la prima volta nella carriera e salga il primo scalino della Magistratura, e senta che tutti gli altri hanno qualche cosa e lui lo si rigetta indietro come se fosse l'accattone che entra in una casa che non gli appartiene, a me pare sommamente ingiusto.

Per questo ripeto che, se anche c'è da diminuire qualche cosa a coloro che sono in alto, che non aspettano, come me, che la morte, a costoro si può togliere qualche cosa per darla ai giovani che sono la speranza della Nazione.

Bisogna, insomma, parlare un linguaggio solo: questo è il concetto che ho desiderato esprimere e che è fermo nel mio pensiero.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Sarebbe stato mio desiderio, se alcuni colleghi della Com-

missione non avessero preso la parola, di non parlare; cercherò, comunque, di essere breve.

Desidero chiarire alcune cose, richiamando in particolar modo l'attenzione dei senatori, che hanno già seduto in quest'Aula nella prima legislatura, per giudicare del significato di questo disegno di legge. Ricorderanno tutti i senatori che quando noi presentammo il cosiddetto disegno di legge dell'autonomia o dello sganciamento della Magistratura dal trattamento economico degli altri statali, come aspirazione massima dei magistrati, si era previsto che il distacco complessivo proporzionale dei magistrati dalle altre categorie amministrative di gruppo A fosse non superiore al 25 per cento. C'era stato anzi chi, un senatore, aveva proposto di cristallizzare questa percentuale nel 25 per cento di distacco; ma, siccome il Ministro di grazia e giustizia di quel tempo ed il Ministro del tesoro non erano affatto d'accordo sulla opportunità di fissare un distacco costante e cristallizzato, pure ammettendo che il trattamento della Magistratura dovesse essere differenziato, si disse che la norma non doveva essere accolta, e difatti il Senato non l'accolse, ma restò come aspirazione massima dei magistrati il principio che il loro trattamento economico complessivo, di fronte al trattamento complessivo delle altre categorie statali, non dovesse mai superare il 25 per cento.

Ora abbiamo dovuto fare degli aumenti e debbo annunciare al Senato che, contrariamente a quella che era la indicazione del disegno di legge dello sganciamento, con il trattamento che il Governo propone si raggiunge la quota del 31 per cento di distacco complessivo, di fronte al trattamento del gruppo A delle altre Amministrazioni.

È evidente che noi non possiamo andare al di là se non commettendo una grave ingiustizia nei confronti di tutte le altre categorie statali, e siccome il Senato e la Camera hanno testè approvato il trattamento degli statali, non vi è alcuna ragione nè morale nè politica di venir meno alle norme che erano state fissate in precedenza. Prima di dare un ulteriore aumento ai magistrati, senatore Picchiotti, bisognerebbe semmai, date le direttive chiaramente tracciate dal Parlamento, pervenire ad una revisione del trattamento econo-

mico delle carriere amministrative. Ma contro questa militano ragioni di bilancio perchè, senatore Roda, la questione di bilancio non è di 250 o 300 milioni (benchè, in questa discussione, la questione di bilancio sia una questione del tutto secondaria), poichè per adeguare il trattamento dei magistrati nei confronti delle altre categorie amministrative, occorrerebbe aumentare tutti gli altri statali: la questione allora non è di 250 milioni, ma di decine di miliardi.

Ora desidero a questo punto dire le ragioni per cui noi ci siamo comportati in una maniera diversa tra gradi elevati e gradi bassi della Magistratura. Coloro che sono stati presenti nella passata legislatura conoscono le ragioni per cui allora ai gradi bassi si è fatto un trattamento incomparabilmente superiore in proporzione ai gradi elevati. Bisogna essere chiari in materia. Si è detto che bisognava pervenire ad una sistemazione definitiva del trattamento economico degli uditori e degli aggiunti e cioè dei gradi inferiori, sistemazione definitiva, che non tenesse più conto dell'aculeo del costo della vita e degli altri coefficienti del tutto contingenti, per permettere il reclutamento delle energie migliori nella Magistratura. In effetti, mentre gli impiegati dello Stato di pari grado, o di grado comparabile, arrivano oggi con tutti gli aumenti, cioè con l'assegno, recentemente stabilito (senatore Picchiotti, tenga presente questo) ad un totale netto di 40.000 lire e rotti, compresa la tredicesima mensilità e compreso il lavoro straordinario — che, per gli impiegati amministrativi non è una cosa certa, ma solo eventuale e che quindi può essere revocato da un momento all'altro — l'uditore giudiziario celibe, oggi ha invece 68.535 lire, all'inizio della carriera.

In effetti, questo trattamento economico ha conseguito i risultati che noi ci proponevamo, perchè se è esatto che parecchi posti delle carriere amministrative restano scoperti, perchè il concorso di elementi buoni è scarso, non è esatto affermare che ugualmente ciò avvenga per la Magistratura. In Magistratura, appunto per il trattamento economico notevolmente differenziato in confronto alle altre categorie di funzionari, il reclutamento è buono; debbo anzi dire che vi sono Amministrazioni dello

Stato, in primo luogo quella dell'interno, che soffrono del continuo travaso degli elementi migliori dalla propria Amministrazione alla Magistratura, appunto in vista ed in virtù del trattamento economico fortemente maggiorato dei magistrati. E questo passaggio dalle varie carriere amministrative a quella della Magistratura depaupera dei settori che pure hanno importanza straordinaria nella vita amministrativa della Nazione.

Oggi, ripeto, dopo l'aumento che è stato dato agli statali e tenendo conto dell'assegno di lavoro straordinario — che è, lo sottolineo ancora una volta, solo una eventualità precaria per gli statali — l'uditore giudiziario, che resta nel suo grado, come è noto, solo sei mesi o un anno, ha un trattamento del 38,65 per cento in più del corrispondente grado della carriera amministrativa del gruppo A. È evidente che noi non possiamo assolutamente...

PIOLA, *relatore*. Non dobbiamo!

GAVA, *Ministro del tesoro*. Certo, non dobbiamo! Non è questione di bilancio, è questione di giustizia.

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI

(Segue GAVA, *Ministro del tesoro*). Io espongo ragioni rispondenti a criteri e notizie di fatti che la Commissione è bene abbia presenti per la propria decisione.

Il criterio prospettato dal senatore Picchiotti della necessità che quando si fa un aumento ad una determinata categoria, tutti gli elementi di questa categoria debbano beneficiarne, è un criterio che non posso assolutamente sottoscrivere e che è inesatto, perchè quando l'Amministrazione pubblica rivede il trattamento economico di una determinata categoria, lo deve rivedere secondo criteri di giustizia e secondo criteri di opportunità, non secondo criteri di beneficenza e di elargizione.

Ora, a criteri di giustizia e di opportunità risponde il principio fondamentale che prima dichiarato e che era stato unanimemente approvato dalle due Camere nella passata legislatura.

Noi siamo andati, per gli uditori giudiziari, assolutamente al di là delle loro stesse aspet-

tative e credo che non si debba procedere oltre. Il criterio del caro-vita non c'entrava e non c'entra con la Magistratura.

Quando si discusse il provvedimento relativo allo sganciamento dei magistrati, dicemmo che dovevamo superare assolutamente le oscillazioni derivanti dalla contingenza, dal costo della vita e che dovevamo pervenire ad un assestamento definitivo tale da mettere i magistrati al di sopra di ogni oscillazione. È evidente che le oscillazioni che sono nel frattempo avvenute non possono avere alcun riferimento al trattamento economico dei magistrati, nè in senso positivo, come lo avremmo oggi, nè in senso negativo, perchè per i magistrati si è fatto un trattamento che non aveva nulla a che vedere con quello oscillante delle altre categorie amministrative.

Desidero adesso leggere soltanto le percentuali di aumento della categoria, secondo le funzioni dei magistrati, in rapporto ai corrispondenti gradi statali perchè si veda a quali spropositi di trattamento economico, non è quindi questione di bilancio, si perverrebbe qualora si accettasse l'emendamento proposto dal senatore Roda, il quale addirittura esalterebbe la possibilità della categoria dei magistrati inferiori in modo da determinare un ulteriore distacco oltre quello già grave verificatosi tra il trattamento degli statali delle categorie amministrative ed il trattamento dei magistrati.

Come si vede, qui non faccio alcuna questione di dignità della funzione di magistrato, da tutti riconosciuta, ma solo una questione di fedeltà e di coerenza alle direttive che furono tracciate al momento del distacco della Magistratura, cioè di proporzione nel trattamento economico tra Magistratura ed altre carriere amministrative, in maniera che non si creino vuoti e dislivelli tali da ingenerare disordine in tutto l'ordinamento amministrativo dello Stato. Il grado X della Magistratura ha 70.000 lire, di fronte allo statale che ha 55.642 lire; quindi si ha un 32,69 per cento in più nei confronti del corrispondente grado statale. Il grado IX, con le nostre proposte, viene a percepire 94.000 lire e rotti in relazione a 64.000 lire che percepisce il corrispondente grado statale, con un aumento, rispetto allo statale di gruppo A, pari al 45,49 per

cento. Le 10.000 lire, che il senatore Roda vorrebbe attribuire invece delle 5.000 lire, verrebbero ad esaltare il distacco di un altro 35,70 per cento. Il grado VIII ha un trattamento in più che varia tra il 41,50 per cento ed il 53,84 per cento rispetto al corrispondente grado statale, cioè ha un trattamento che lo supera della metà. L'emendamento del senatore Roda esalterebbe il distacco al 70-75 per cento in più. Il grado VII ha un trattamento, in confronto di quello statale, superiore al 35 per cento e al 44,47 per cento, a seconda degli scatti che si vogliono considerare. Il grado VI — ecco la ragione del trattamento differenziato tra grado inferiore e superiore, senatore Picchiotti — ha, viceversa, con il trattamento che proponiamo, una differenza del 29,88 per cento, rispetto al grado VI degli statali. Il grado V ha una differenza con il trattamento che proponiamo che si mantiene tra il 19,57 per cento e il 24,83 per cento. Il grado IV ha una differenza in più contenuta tra il 15,70 e il 19,42 per cento. Il grado III ha una differenza del 17,92 per cento. Il grado II una differenza in più del 22,53 per cento ed il grado I del 25,49 per cento.

PICCHIOTTI. Che significato può avere ciò?

RODA. Ecco il motivo: dal grado V, che contempla un distacco del 15 per cento, si passa al 25 per cento del I grado!

GAVA, *Ministro del tesoro*. Se permette, senatore Roda, ho detto che il grado V ha un distacco che sta tra il 19,57 e il 24,83 per cento, mentre il grado I ha un distacco del 25,49 per cento e si tratta, come sapete, del Primo Presidente della Corte di cassazione.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. È uno solo!

GAVA, *Ministro del tesoro*. Quello che a noi interessa non è che sia uno solo, quanto la funzione ed il prestigio che ha; è per queste considerazioni che gli è stato attribuito quel distacco pari al 25 per cento. Questa è la ragione: non possiamo fare sì che proprio il Presidente della Corte di cassazione abbia un trattamento inferiore; non c'è altra ragione. Se voi volete ridurre gli assegni del Presidente

della Corte di cassazione, non c'è alcun motivo di opposizione da parte del Ministro del tesoro. Perchè (ecco qui la risposta pertinente al senatore Picchiotti, cui ho il dovere di rispondere) perchè allora si è dato un aumento, mi domando, ai magistrati se effettivamente questo aumento non si doveva dare, considerato il distacco percentuale che alcune categorie di magistrati hanno nei confronti delle corrispondenti categorie degli amministrativi? Per una ragione semplice, senatore Picchiotti; perchè, richiamandoci a quelle direttive sempre della passata legislatura, abbiamo detto che bisognava necessariamente ed immediatamente elevare il trattamento economico dei gradi inferiori, per permettere il reclutamento delle migliori energie giovanili per la Magistratura, e l'abbiamo fatto ai danni della gerarchizzazione del trattamento, in modo che ne è derivato un appiattimento tra i vari gradi del trattamento economico stesso.

PICCHIOTTI. E le vittime sono gli uditori giudiziari!

GAVA, *Ministro del tesoro*. Con tale appiattimento si era prodotto l'effetto che, per esempio, dopo i recenti aumenti agli statali, i gradi IV e V della Magistratura andavano al di sotto del trattamento economico dei corrispondenti gradi amministrativi. C'erano dei casi in cui, a seguito degli aumenti determinati ultimamente, compreso lo straordinario, il magistrato veniva a percepire un 3 per cento in meno del corrispondente grado amministrativo. Quindi la necessità di ristabilire questa distanza, seguendo quelle direttive del Parlamento nel complesso della carriera dei magistrati, ma guardando naturalmente nell'interno fra grado e grado, tra funzione e funzione, perchè non si accentuasse quella spequazione cui avevo accennato prima.

E, poichè abbiamo visto che i gradi inferiori, nonostante l'aumento ultimamente deliberato, mantengono ancora delle distanze che vanno dal 38 al 51 per cento, è evidente che abbiamo dovuto tener conto di queste circostanze e di questo fatto nel graduare il trattamento economico ai magistrati.

Ella ha ragione, senatore Picchiotti: bisognava, per essere logici fino in fondo (e questa

è stata una tentazione che ha preso il Ministro del tesoro per lungo tempo) non corrispondere ulteriori aumenti fino al grado VI perchè dall'XI al VII si verificava già questa distanza molto esaltata che non richiedeva assolutamente un ulteriore miglioramento del trattamento economico a favore di queste categorie.

Ma ella sa che in tutte le cose della vita bisogna raddrizzare gradualmente le situazioni storte; se si vuole far ciò di colpo, si rischia di spezzare quel che si vuol raddrizzare. Ragione per cui abbiamo pensato che per l'XI e per il X grado non c'era proprio niente da fare, perchè all'inizio della vita, celibi, percepiscono circa 70.000 lire al mese, trattamento che nessuna carriera può sperare di avere. Abbiamo visto che i gradi dal IX al VII avevano un trattamento notevole, tuttavia non era possibile non dare a costoro proprio nulla ed abbiamo dato un assegno inferiore al corrispondente assegno dato alle altre categorie amministrative.

Adesso il senatore Roda verrebbe a proporre non solo un assegno uguale a quello dato agli statali, ma un assegno superiore a quello degli statali, venendo ad esasperare in una maniera insostenibile la situazione che deve viceversa essere raddrizzata. Abbiamo fatto questo tentativo verso una migliore gerarchizzazione del trattamento economico ed un migliore utilizzo delle disponibilità che abbiamo e credo che il Parlamento debba essere grato al Governo di aver proposto questo sistema di decisione e debba continuare in questo sistema per cercare di raddrizzare, senza altre storture l'attuale situazione.

Una ulteriore riflessione di carattere finanziario e di bilancio. Noi ci troviamo di fronte alla necessità di definire il trattamento economico in relazione alle funzioni di tutte le categorie amministrative. Sul tappeto ci sono varie richieste, sia pure infondate, ed è noto che il criterio della infondatezza può essere sostenuto soltanto con un criterio di relatività. Quando i professori dicono: noi vogliamo un trattamento uguale a quello dei magistrati, noi rispondiamo: non avete il diritto di avere un uguale trattamento, perchè lo sganciamento dei magistrati fu previsto da una norma della Costituzione. Ma indubbiamente ciascuna categoria esalta la nobiltà e la preminenza della propria funzione; c'è stato, ad esempio, un or-

dine del giorno votato all'unanimità alla Camera dei deputati che dice che la funzione del maestro e quella dell'insegnante in genere è preminente su tutte le altre funzioni, compresa quella del magistrato, in quanto esce dalla scuola anche il magistrato.

Ora non voglio assolutamente fare gare di preminenza tra magistrati e insegnanti e mi sembra che anche dal punto di vista morale, oltre che economico, sia difficile stabilire quale funzione sia preminente, rispetto ad un'altra funzione. Tutto ciò è nobile e bello in uno Stato moderno, ma debbo dire che se questa situazione può essere tollerata dalle carriere amministrative e dagli altri impiegati dello Stato, lo è appunto purchè non si stabilisca una sperequazione insostenibile tra le stesse categorie amministrative e la Magistratura, sperequazione che non è voluta, ad onore del vero, neanche dalla stessa Magistratura. Se questa sperequazione fosse esasperata, indubbiamente vedremmo porre sul tappeto il trattamento economico degli amministrativi, degli insegnanti e dei militari, per raggiungere, debbo dirlo chiaramente, quelle distanze che sono state superate nel confronto a favore dei magistrati.

È questa la ragione per cui il Governo, al di fuori e al di là della questione di copertura attuale dell'esercizio in corso e di quelli venturi, per ragioni di giustizia in primo luogo e in secondo luogo per ragioni di politica economica e di governo di tutto il personale dello Stato, si deve opporre in maniera assoluta a qualsiasi variazione accrescitiva del trattamento economico stabilito nella tabella allegata al disegno di legge.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, debbo ripetere qui quanto ho già avuto occasione di esporre in sede di Commissione di giustizia, per il parere richiesto a tale Commissione.

Credono forse, i signori dell'opposizione, che se il Ministro guardasigilli avesse potuto, si sarebbe astenuto dal richiedere altri aumenti? I componenti della Commissione sappiano che il risultato raggiunto è l'effetto di sforzi che hanno rappresentato una vera e propria contesa tra il Guardasigilli e il Tesoro, perchè le prime proposte, come può testimoniare

l'onorevole Gava, erano molto lontane dalle posizioni che sono state poi raggiunte. Finalmente il Tesoro si è arreso alle considerazioni del Ministro guardasigilli, considerazioni che erano state prospettate in seno al Consiglio dei Ministri, e ha aderito nei limiti massimi che si potevano desiderare.

Aggiungo che l'accordo raggiunto era poi in sostanza anche sostenuto dalla Magistratura, perchè noi non abbiamo ommesso di intenderci, nei limiti in cui era possibile, anche con i rappresentanti della Magistratura.

Ed allora, mi resta da spiegare alcune cose, che pure hanno formato motivo di discussione e a cui debbo portare necessariamente delle rettifiche. Non è assolutamente esatto, senatore Picchiotti che l'afflusso dei giovani ai concorsi per la Magistratura sia inferiore a quello di qualsiasi altra categoria: l'afflusso è notevolissimo, anzi enorme. Noi non riusciamo a coprire i posti per mancanza di preparazione di coloro che affrontano un esame così grave come quello della Magistratura.

PICCHIOTTI. Questo non dipende da noi, ma dai professori che insegnano!

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. È una questione molto seria, quella che si sta discutendo, ed anche amara. Sappia il senatore Picchiotti che in uno dei primi concorsi per uditore giudiziario, che io ho avuto l'onore di veder espletato, su 200 posti ne sono venuti a mancare 69, perchè 131 candidati soltanto sono stati dichiarati idonei.

Sappia il senatore Picchiotti che nel concorso che in questo momento si sta espletando, già siamo discesi a 181 ammessi agli orali e vi sarà sicuramente un'altra falce. Questo significa che si tratta di preparazione e non già di mancata inclinazione verso il concorso della Magistratura. Sappia ancora che quanto riferito dal ministro Gava risponde ad una esattezza assoluta, e cioè che dalle altre categorie di funzionari statali vi è una emorragia continua verso la Magistratura, perchè il trattamento fatto ai magistrati è considerato superiore a quello di qualsiasi altra carriera.

Vi dico questo: ho un uditore giudiziario di anni 47; è chiaro che questo signore aveva 17 anni e più di servizio nelle altre amministra-

zioni dello Stato. Ora, come si fa a pensare che l'uditore giudiziario si debba considerare trattato al di sotto dei suoi meriti quando poi l'uditore giudiziario in fondo non può essere considerato ancora un magistrato? Perché il senatore Picchiotti sa che prima di diventare magistrato occorre che superi certe determinate prove e che l'aggiunto giudiziario stesso, se non supera due prove, finisce per essere allontanato dalla Magistratura. Quindi, quando parliamo di Magistratura dobbiamo intenderci sul significato della parola: è magistrato colui che è diventato giudice; l'aggiunto è parificato per la sua dignità al giudice e l'uditore può avere le funzioni, ma non al di là di questo. Ora, il trattamento che si fa all'uditore è un trattamento non solo dignitoso, ma che basta ad assicurargli il minimo vitale. Questa è la ragione che mi imponeva di non insistere oltre, anche perchè questo era il pensiero della Magistratura, per migliorare le condizioni dell'uditore che sono già proporzionalmente migliori in confronto di tutte le altre categorie, ed infinitamente superiori al trattamento degli altri gradi.

Ora, come avete sentito dai dati forniti dal Ministro del tesoro, l'appiattimento della proporzione, o per meglio dire del maggiore incremento rispetto alle altre carriere si era ridotto a tal segno che non considerarlo avrebbe significato far torto a quelli che sono gli alti gradi della Magistratura che hanno visto ridurre i loro assegni ad una proporzione inferiore al 20 per cento mentre si era stabilito che doveva essere raggiunto il 25 per cento. Poichè questo risultato rappresenta il massimo sforzo che si è potuto raggiungere attraverso una vera e propria contesa (ed il Ministro del tesoro sa quanti dispiaceri gli ho dato per arrivare a questo trattamento), prego la Commissione di approvare il disegno di legge, anche perchè è atteso impazientemente dai magistrati. Perchè non è possibile, per ragioni finanziarie e ancor di più per quelle ragioni politiche autorevolmente espresse dal Ministro del tesoro, ottenere dei miglioramenti superiori a quelli ora previsti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Al personale statale in attività di servizio il cui trattamento per stipendio è previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è attribuito, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954, un assegno integrativo mensile netto, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure stabilite nelle tabelle allegate alla presente legge.

Si applicano, all'assegno integrativo di cui al precedente comma, le norme contenute negli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Metto ai voti questo articolo.

RODA. Non insisto sulla proposta d'emendamento. A nome del mio Gruppo e degli altri colleghi dell'opposizione, dichiaro che noi ci asterremo dal voto.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 1 è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Al personale di cui all'articolo 1 della presente legge sono attribuite, con effetto dal 1° gennaio 1954, in sostituzione dell'indennità di famiglia prevista dall'articolo 10, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, le quote complementari dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, nelle misure indicate agli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

(È approvato).

È stato presentato dal senatore De Luca Angelo un articolo aggiuntivo 2-bis del seguente tenore:

« Ai magistrati di tribunale, che abbiano avuto uno o più figli durante il periodo di udi-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)61^a SEDUTA (25 marzo 1955)

torato o hanno avuto la permanenza nelle categorie di aggiunto giudiziario, è concesso, per ciascun figlio, un aumento periodico di stipendio, a decorrere dalla nomina a magistrato di tribunale. I benefici di cui al precedente comma non spettano ai magistrati i quali, per effetto degli eventi demografici verificatisi durante i suddetti periodi di tempo, hanno già fruito per intero, anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 maggio 1951, n. 392, di anticipati aumenti periodici di stipendio».

DE LUCA ANGELO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro del tesoro, ritiro il mio emendamento, ma mi riservo di tornare in altra sede sull'argomento.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione del senatore De Luca Angelo.

Art. 3.

Ai titolari di pensioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, già liquidate o da liquidarsi, è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1954 un assegno integrativo temporaneo mensile pari al 16 per cento della pensione netta mensile spettante, arrotondata per eccesso a lire 100, con esclusione di ogni eventuale assegno accessorio.

Per la concessione dell'assegno integrativo di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 9, primo comma, 10, primo e secondo comma, 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

(È approvato).

Art. 4.

In sede di conguaglio per la prima applicazione della presente legge sarà effettuato il

recupero delle somme corrisposte in forza delle leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 luglio 1954, n. 580. Qualora l'ammontare di tali somme risulti superiore a quello degli arretrati, da liquidarsi a norma degli articoli precedenti, per il periodo 1° gennaio 1954-28 febbraio 1955, l'eccedenza non è soggetta a recupero.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere di lire 2 miliardi e 170 milioni, derivante per l'esercizio finanziario 1954-55 dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 663 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

A quello di lire 1 miliardo e 936 milioni, relativo all'esercizio 1955-56, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ora ai voti le tabelle allegate, di cui do lettura:

TABELLA A

**ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE NETTO
SPETTANTE AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA DAL 1° GENNAIO 1954**

C A T E G O R I A		Importo mensile netto dell'assegno integrativo
Magistrati di Cassazione	Primo Presidente della Corte di cassazione	60.000
	Procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore acque pubbliche	55.000
	Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	50.000
	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati	45.000
Magistrati di Appello . .	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati	33.000
Magistrati di Tribunale	Giudici ed equiparati al terzo aumento quadriennale di stipendio	20.000
	Giudici ed equiparati al primo ed al secondo aumento qua- driennale di stipendio	10.000
	Giudici ed equiparati	7.000
	Aggiunti giudiziari	5.000

(È approvata).

TABELLA B

ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE NETTO SPETTANTE AI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE E AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO, DAL 1° GENNAIO 1954

	Importo mensile netto dell'assegno integrativo
Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato	55.000
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato	50.000
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali e avvocati distrettuali dello Stato	45.000
Primi referendari del Consiglio di Stato, primi referendari <i>ad personam</i> della Corte dei conti, anche con funzioni di sostituti procuratori generali, referendari e sostituti procuratori generali della Corte dei conti con aumento quadriennale di stipendio, procuratori militari, vice avvocati e procuratori capo dello Stato	33.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati di 1ª classe e sostituti procuratori capo dello Stato	20.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1ª classe, vice referendari della Corte dei conti con aumento quadriennale di stipendio, sostituti avvocati di 2ª classe e procuratori di 1ª classe dello Stato	10.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2ª classe, vice referendari della Corte dei conti, procuratori di 2ª classe dello Stato	7.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3ª classe, procuratori di 3ª classe dello Stato	5.000

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.